

Oggi, 14 aprile 2011 presso l'Hotel Londra di Firenze, Via Jacopo da Diacceto, 22, si sono incontrati :

B.B.C. SRL nella persona di Lorenzi Marcello procuratore speciale dell'azienda,
Ferronato Davide, responsabile Organizzazione aziendale
Carmagnini Matteo, Area del Personale

e

Filcams CGIL rappresentata da Lelli Danilo

Fisascat CISL rappresentata da Demurtas Marco

Uiltucs UIL rappresentata da Baio Pietro

Premesso che

Con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenute su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge nr. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;



si conviene quanto segue

Il presente accordo si applica per l'anno 2011 a tutti i lavoratori B.B.C. s.r.l., e si conviene che, per le parti sono direttamente correlate ad un incremento della produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale le somme e indennità corrisposte per:

- **Lavoro straordinario.** Sono intese le ore straordinarie così come definite dal CCNL applicabile. L'agevolazione fiscale si intende riferita alla retribuzione ordinaria ed alla maggiorazione prevista dal CCNL applicabile. Sono ricomprese anche le indennità forfettariamente determinate a tal fine.
- **Lavoro supplementare.** Si intende il lavoro prestato dai lavoratori part-time oltre l'orario concordato e nei limiti di quello contrattuale ivi comprese le indennità legate a clausole flessibili ed elastiche.
- **Lavoro notturno.** Si intende il lavoro prestato nell'ambito di turni regolari e avvicendati oppure in modo continuativo. L'agevolazione fiscale si intende riferita alla retribuzione ordinaria ed alla maggiorazione.
- **Lavoro festivo.** Si intende il lavoro prestato nella giornata di domenica o altro giorno festivo con riferimento alla retribuzione ordinaria ed alla maggiorazione prevista.
- **Indennità di turno.** Si intende l'indennità prevista nell'ambito di turni regolari e/o avvicendati.
- **Indennità di presenza.**
- **Frequenza di corsi aggiornamento professionale.** Si intende la retribuzione corrisposta per il periodo di frequenza inerenti al miglioramento delle prestazioni e dell'organizzazione, l'innovazione, l'accrescimento della professionalità del lavoratore.
- **Maggiorazioni legate alla "banca ore" e altre indennità riconosciute per flessibilità oraria.**
- **Indennità di reperibilità.**
- **Trattamenti premiali "una Tantum" o di rendimento.**

La B.B.C. s.r.l. pertanto applicherà l'agevolazione fiscale prevista a tali istituti erogati nell'anno 2011 nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente accordo scadrà il 31/12/2011, e si intenderà tacitamente rinnovato salvo diversa disposizione di legge o su richiesta di una delle parti.

LE R.S.U.
Roberto...
Luca...
Sant...
pw

